

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

n. 22053/16 R.G.N.R.

n. 4889/17 R.G.G.I.P.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

P r e m e s s o

- che, nel procedimento a margine indicato, iscritto a carico di OMISSIS DEL VICARIO VINCENZO, OMISSIS per il reato di cui all'art. 372 c.p. in Milano acc.to il 16.4.2016., il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione;
- che, in seguito ad opposizione presentata da OMISSIS, il giudice ha fissato l'udienza prevista dall'art. 410 c.p.p.;
- che all'udienza camerale, l'avv. difensore dell'opponente si è richiamato alle argomentazioni già esposte in sede di atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, e il difensore degli indagati hanno insistito nell'accoglimento della richiesta di archiviazione;
- che - all'esito - il GIP si è riservato;
- che - a scioglimento della riserva articolata in udienza - possa affermarsi quanto segue

Questo giudice ritiene di condividere le argomentazioni esposte dalla PM nella richiesta di archiviazione del 29.11.2016.

Si osservi peraltro come la vicenda relativa alle presunte false dichiarazioni rese dagli attuali indagati sia stato oggetto di altri due distinti procedimenti in ordine ai quali il GIP emetteva decreto di archiviazione (cfr. decreto emesso in data 1.4.2015 relativamente al proc. avente n. 45841/13 RGNR, n. 223370/14 RG GIP e decreto emesso in data 21.6.2016 in ordine al proc. pen. avente n. 51871/2915 RGNR e 223370/14 RG GIP).

Con riferimento ai fatti esposti nella querela oggetto del presente procedimento, non si ravvisano elementi per ritenere false le dichiarazioni, indicate dal OMISSIS, rese dagli indagati in diverse circostanze risalenti nel tempo nell'ambito della causa civile, dichiarazioni che peraltro sono state ritenute attendibili dal Giudice civile investito della controversia di lavoro.

Deve ulteriormente ribadirsi, peraltro, che bene giuridico protetto nella falsa testimonianza è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, individuandosi dunque il soggetto passivo nello Stato, non già nella persona che subisca eventuali danni risarcibili in sede civile. Ne consegue che, nel caso in esame, il privato

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

denunciante non aveva legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

P.Q.M.

visto l'articolo 409, comma 6, c.p.p.,

o r d i n a

l'archiviazione del procedimento;

d i s p o n e

l'immediata restituzione degli atti al pubblico ministero procedente.

M a n d a

alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 128 c.p.p..

Così deciso in Milano l'11.1.2018

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Loretta Sterza

Il Giudice
dott.ssa Alessandra Simion

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
Milano, il 12/1/18



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Loretta Sterza